



Sent. n. 196/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni	Presidente f.f.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere rel.
Dott. Giovanni Guida	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **80385** del Registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti della Sig.ra **XXXXXX** **XXXXXXX** (XXXXXXXXX), nata a XXX (XX) il XX.XX.XXXX, e residente in XXXXX, alla Via XX XXXXXXXX n. X/X, contumace.

Con l'intervento adesivo dell'I.N.P.S. - Istituto nazionale della Previdenza Sociale, persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, a Viale Regina Margherita n.206, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli

avvocati dell'Istituto Gianna FIORE
(avv.gianna.fiore@postacert.inps.gov.it), Alessandro
DI MEGLIO (avv.alessandro.dimeglio@postacert.inps.
gov.it) e Andrea BOTTA (avv.andrea.botta@postacert.
inps.gov.it), in virtù di procura agli atti.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Alessandra Pradisi, il relatore Cons. Francesco
Maffei, il V. P. G. Dott.ssa Chiara Imposimato,
l'Avv. Gianna Fiore, per l'I.N.P.S.; nessuno è
comparso per la convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data
20.09.2024, la Procura regionale ha chiamato in
giudizio l'odierna convenuta, per sentirla condannare
al pagamento a favore dell'INPS della somma
complessiva di € 1.377.201,83, imputata a titolo di
danno patrimoniale diretto e a titolo di danno
patrimoniale indiretto da disservizio, cagionato
all'Istituto previdenziale dalle numerose indebite
erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito
effettuate dalla stessa, in qualità di dipendente
INPS dell'XXXXX XXXXX di XXXXXX.

2. La vicenda trae origine da una relazione ispettiva del 07.07.2023, redatta dal competente Ufficio dell'Istituto previdenziale, alla quale è seguita, in data 12.10.2023, una denuncia da parte dell'INPS alla Procura regionale.

Dalla relazione ispettiva emergevano delle gravi irregolarità ascrivibili alle condotte di due ex dipendenti dell'Istituto (di cui una successivamente discolpata) nell'erogazione dell'indennità di disoccupazione e di interventi afferenti al fondo di garanzia del TFR e crediti diversi, riconducibili al periodo gennaio 2019 - maggio 2020.

Nell'atto di citazione sono dettagliatamente indicate le modalità fraudolente con le quali la convenuta, eludendo i sistemi di controllo predisposti dall'Istituto, provvedeva alla indebita liquidazione delle prestazioni in argomento, in favore di soggetti esterni non aventi diritto.

3. Per i medesimi fatti è stato intrapreso un procedimento penale presso la Procura penale del Tribunale di XXXXX nei confronti sia della convenuta, per il reato di peculato continuato, sia nei confronti dei precettori delle indebite erogazioni, per il reato di riciclaggio.

Il Tribunale di XXXXXX, con sentenza penale n. XXX/XXX ha riconosciuto, tra gli altri, la convenuta colpevole del reato di peculato condannandola a 5 anni e 4 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e disponendo la confisca per equivalente di € 1.315.174,44.

4. La convenuta risulta cessata dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza dal XX.XX.XXXX, pur non avendo maturato il diritto alla pensione anticipata e pur non essendo titolare di alcuna prestazione.

5. Il danno contestato in questa sede, per un totale di € 1.377.201,83, è composto dall'importo del danno patrimoniale diretto arrecato in conseguenza delle indebite liquidazioni e quantificato - al netto dei recuperi medio tempore effettuati dall'INPS - in € 1.319.938,63, e dal danno patrimoniale indiretto da disservizio.

Quest'ultimo è stato considerato sia come danno da disservizio in senso ampio, cioè come lesione del nesso sinallagmatico, quantificato nella misura del 30% delle retribuzioni percepite dalla convenuta nell'arco temporale nel quale sono state compiute le condotte illecite e determinato in un importo pari a

€ 39.707,30; sia come danno da disservizio in senso stretto, connesso cioè ai costi amministrativi conseguenti all'accertamento delle irregolarità commessa dalla convenuta e quantificato, come da relazione dell'INPS, in € 17.555,90.

6. L'atto di citazione è stato preceduto da un sequestro conservativo *ante causam* in relazione ad alcuni beni immobili di proprietà della convenuta e sul trattamento di fine servizio spettante alla stessa, sequestro autorizzato con decreto presidenziale del 30.05.2024 e confermato integralmente dal giudice designato, con l'ordinanza n. XXX/XXXX del XX.XX.XXXX.

7. Con atto di intervento adesivo depositato in data 31 dicembre 2024, si è costituito l'INPS che, nell'aderire alla pretesa attorea, ha anche relazionato sull'operato dell'Istituto a tutela della garanzia del recupero.

8. La convenuta non si è costituita in giudizio.

9. All'udienza odierna, terminata la relazione del magistrato relatore, il P.M. ha ribadito la pretesa attorea precisando che la confisca disposta in sede penale, in disparte la peculiare natura e finalità dell'istituto, comunque non copre l'importo

dell'intero danno contestato in questa sede e che la sentenza penale non è ancora definitiva. In conclusione, l'Organo requirente si è riportato integralmente agli atti, concludendo per la condanna per l'importo indicato in citazione e la conversione del sequestro in pignoramento.

L'Avv. Fiore, per l'interveniente, si è riportata all'atto d'intervento precisando che l'INPS sta procedendo al recupero delle somme contestate e che di tale recupero si terrà conto nella fase esecutiva.

10. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento della responsabilità amministrativa-contabile della convenuta per il danno patrimoniale, diretto e indiretto, contestatole per le illecite erogazioni di ammortizzatori sociali da lei effettuate in qualità di dipendente INPS addetta al settore, nei confronti di non aventi diritto, nel periodo gennaio 2019 - maggio 2020.

2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio anche a

seguito della ritualità della notifica dell'atto di citazione.

3. Nel merito, il Collegio riconosce la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti di una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile.

Va, infatti, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di servizio tra l'INPS e la Sig.ra XXXXX XXXXXX, all'epoca dei fatti, impiegata presso l'Agenzia XXXXXX di XXXXXXX dell'Istituto, con posizione economica X/X che, con la sua condotta, ampiamente documentata dalla documentazione agli atti, ha deliberatamente proceduto all'indebita erogazione degli ammortizzatori sociali in argomento, nei confronti di persone che non ne avevano diritto attraverso l'inserimento di dati fittizi e falsi, che hanno permesso di liquidare prestazioni per le quali non risulta sia stata presentata alcuna domanda, in mancanza sia della prescritta documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria, sia dei requisiti di diritto, causando, in questo modo, un danno, all'Istituto di appartenenza.

3.1 In merito all'elemento soggettivo, va osservato che le modalità con le quali risulta che la convenuta

abbia compiuto le indebite liquidazioni delle prestazioni (es. utilizzo di fraudolenti accorgimenti, come retrodatazione delle domande, frazionamenti dei pagamenti volti ad eludere i sistemi di controllo) e la pluralità di trasferimenti illeciti, operati in un lungo lasso di tempo, denotano, oltre ad una profonda conoscenza delle procedure gestionali, anche un'evidente intenzionalità della condotta illecita che può, sicuramente, qualificarsi come dolosa.

3.2 Con riferimento al danno contestato in questa sede, per quanto concerne il danno patrimoniale diretto è stato quantificato in € 1.330.102,95 corrispondente all'importo delle indebite liquidazioni delle prestazioni (come quantificato nelle relazioni dell'INPS) che, al netto dei recuperi operati dell'INPS, è stato correttamente rideterminato in € 1.319.938,63.

3.3 Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale indiretto, questo è stato contestato nella duplice accezione di danno da disservizio come lesione del nesso sinallagmatico e di danno da disservizio in senso stretto.

3.4 Sotto il primo profilo, è stato contestato il

danno corrispondente alla remunerazione percepita e non dovuta al dipendente pubblico che ha agito non in favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico di appartenenza, perseguendo propri fini illeciti personali e determinando, così, uno squilibrio o alterazione del nesso sinallagmatico del contratto di lavoro, alla stregua del quale la spesa affrontata dall'Ente per l'erogazione della retribuzione deve essere considerata come *inutiliter data*, se non integralmente, almeno in parte, verificandosi, infatti, uno sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite.

Il danno cagionato in questo modo all'amministrazione viene determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in una percentuale che, nel caso di specie, in considerazione della gravità delle condotte in rilievo, è stata determinata nella misura del 30% della retribuzione lorda percepita nell'arco temporale nel quale sono state commesse (€ 132.357,68) per un importo, pertanto, quantificato in € 39.707,30.

3.5 Sotto il profilo, invece, del danno da disservizio in senso stretto, corrispondente ai costi sostenuti dall'Istituto di appartenenza, connessi

all'accertamento delle irregolarità commesse e agli adempimenti conseguenti per ripristinare l'efficienza e la funzionalità del servizio presso l'Ufficio coinvolto, questo è stato quantificato in € 17.555,90, corrispondente alle giornate di lavoro del personale della struttura territoriale necessarie per svolgere le necessarie attività di verifica, di controllo, di interlocuzione con gli organi inquirenti e di normalizzazione della pratiche indebite, come documentate e dettagliate dai competenti Uffici dell'INPS.

4. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Sig.ra XXXXX XXXXXX, va riconosciuta responsabile, con condotta dolosa, del danno cagionato all'INPS e va condannata al pagamento, in favore dell'Istituto previdenziale, della somma complessiva di € 1.377.201,83 (€ 1.319.938,63 + € 39.707,30 + € 17.555,90), oltre alla rivalutazione a far data dai singoli atti di liquidazione, nonché agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

5. Si dispone la conversione del sequestro in pignoramento.

6. Alla soccombenza ed alla conseguente condanna

della Sig.ra XXXXX XXXXXX segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80385 del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia della convenuta XXXXX XXXXXX;
- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la Sig.ra XXXXX XXXXXX al pagamento in favore dell'INPS della somma complessiva di € 1.377.201,83 (unmilionetrecentosettantasettemiladuecentouno/83), oltre alla rivalutazione monetaria a far data dai singoli atti di liquidazione, nonché agli

interessi legali dal deposito della presente pronuncia al soddisfo;

- dispone la conversione del sequestro in pignoramento.

Alla soccombenza e alla conseguente condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti

interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'estensore	Il Presidente f.f.
Francesco Maffei	Alessandra Sanguigni
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 14 aprile 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **943,68 (novecentoquarantatre/68)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente

